

Detrazione IVA e operazioni antieconomiche: limiti al recupero e onere della prova

SINTESI OPERATIVA

Un prezzo elevato, non redditizio o diverso dai valori di mercato non basta a negare la detrazione Iva. L'antieconomicità è un indizio soltanto se manifesta e macroscopica, insieme a elementi concreti che provino operazione inesistente, prezzo falso o costo estraneo all'attività imponibile. Il confronto astratto con il mercato non basta. Va distinto il piano Iva da quello delle imposte dirette: la Cassazione n. 19140/2026, sugli interessi passivi e sull'inerenza, non si applica automaticamente alla detrazione. Contratti e pagamenti devono essere documentati.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il fatto che un acquisto presenti un prezzo elevato, non redditizio o difforme dai valori di mercato non consente, da solo, di disconoscere la detrazione dell'IVA. L'antieconomicità può assumere rilievo soltanto come indizio, purché sia manifesta e macroscopica e sia accompagnata da elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, la non veridicità del prezzo o l'estraneità del costo all'attività soggetta a IVA. Resta essenziale distinguere il piano IVA da quello delle imposte dirette: la recente Cassazione n. 19140/2026 riguarda gli interessi passivi e l'inerenza nel reddito d'impresa, quindi non può essere trasferita automaticamente alla detrazione IVA.

PREMESSA

Un costo giudicato eccessivo, oppure un prezzo apparentemente fuori mercato, non è di per sé sufficiente a far perdere all'impresa il diritto di detrarre l'IVA assolta sull'acquisto. Il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza unionale e nazionale, limita il ricorso all'antieconomicità quale argomento presuntivo negli accertamenti IVA.

La non congruità del corrispettivo può certamente assumere valenza indiziaria, ma non sostituisce la prova dei fatti che rendono l'imposta indetraibile: l'inesistenza oggettiva o soggettiva dell'operazione, la non veridicità del prezzo fatturato, il difetto di effettiva inerenza all'attività economica oppure, nei casi pertinenti, una condotta abusiva o fraudolenta.

LA CORNICE UNIONALE

Il tema deve essere collocato anzitutto nel sistema delineato dagli artt. 9, 168 e 173 della Direttiva 2006/112/CE. L'art. 9 definisce soggetto passivo chi esercita in modo indipendente un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell'attività stessa. L'art. 168 riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta o assolta sui beni e servizi utilizzati per le operazioni imponibili del soggetto passivo.

Il diritto a detrazione costituisce un elemento fondamentale del meccanismo IVA e non può essere compresso per un mero giudizio sulla convenienza economica dell'operazione. Ciò non significa che ogni costo sia automaticamente detraibile: il soggetto passivo deve dimostrare l'effettività dell'acquisto, la sua qualità di destinatario dell'operazione e l'impiego dei beni o servizi nell'ambito della propria attività economica.

Nella sentenza *Hotel Scandic Gåsabäck*, causa C-412/03 del 20 gennaio 2005, la Corte di giustizia ha precisato che l'esistenza di un'operazione a titolo oneroso richiede un nesso diretto tra cessione o prestazione e corrispettivo realmente ricevuto. La circostanza che il prezzo sia inferiore al costo o al valore normale non altera, in via generale, tale qualificazione.

Da questa impostazione discende che l'Amministrazione non può ordinariamente sostituire al corrispettivo pattuito un valore di mercato. L'art. 80 della Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di assumere il valore normale come

base imponibile soltanto in fattispecie tassative, caratterizzate da legami tra le parti e da un concreto rischio di perdita di gettito derivante da limitazioni del diritto a detrazione.

VALORE NORMALE E RAPPORTI TRA PARTI

La regola derogatoria dell'art. 80 della Direttiva riguarda cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti legati da vincoli familiari, personali stretti, organizzativi, di proprietà, di appartenenza, finanziari o giuridici. Anche in tali casi, l'intervento sul valore normale è subordinato alle ulteriori condizioni previste dalla disposizione e non rappresenta un potere generale di rettifica dei prezzi negoziati.

La Corte di giustizia, nella sentenza del 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11, *Balkan and Sea Properties e Provadinvest*, ha affermato che l'art. 80 costituisce una deroga alla regola generale di determinazione della base imponibile e deve pertanto essere interpretato restrittivamente. In presenza di soggetti con pieno diritto alla detrazione, un prezzo artificialmente basso o elevato non determina, di regola, un vantaggio IVA nella catena economica, poiché l'IVA assolta a monte è integralmente recuperabile.

Il rischio di perdita di gettito può invece emergere quando una delle parti non dispone di un pieno diritto alla detrazione, ad esempio per effetto del pro-rata, dell'effettuazione di operazioni esenti o di un'esclusione oggettiva dalla detrazione. In tali ipotesi occorre comunque verificare puntualmente la ricorrenza delle condizioni della disciplina applicabile.

IL DIRITTO INTERNO

Nel sistema nazionale, il diritto alla detrazione è disciplinato dall'art. 19 del D.P.R. 633/1972. Il comma 1 riconosce la detraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, mentre il comma 2 esclude la detrazione dell'imposta relativa ad acquisti afferenti operazioni esenti o comunque non soggette a imposta.

È opportuno evitare una sovrapposizione terminologica tra requisiti diversi. In una prospettiva IVA, occorre verificare sia l'inserimento dell'acquisto nell'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo sia il suo collegamento con operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione. Per le spese generali, la giurisprudenza unionale non richiede un legame diretto con una specifica operazione attiva, purché il costo sia incorporato, come elemento dei costi generali, nel prezzo delle operazioni economiche esercitate dall'impresa.

PROFILO DA VERIFICARE	RIFERIMENTO	CONTENUTO
Esercizio dell'attività economica	Art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972	L'acquisto deve essere effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e deve presentare una reale utilità o strumentalità rispetto all'attività economica.
Afferenza a operazioni che danno diritto a detrazione	Art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972	L'imposta è indetraibile nella misura in cui il bene o servizio è destinato a operazioni esenti, non soggette o comunque prive del diritto alla detrazione.
Congruità del costo	Giurisprudenza di legittimità	Non è un autonomo requisito della detrazione. Una sproporzione manifesta e macroscopica può rilevare soltanto come indizio da valutare con ulteriori elementi probatori.
Operazioni abusive o non effettive	Principi unionali e disciplina nazionale	La detrazione può essere negata se l'Amministrazione prova un'operazione fittizia, una frode, l'abuso del diritto o la conoscenza, o conoscibilità, della partecipazione a una frode IVA.

ANTIECONOMICITÀ E PROVA

La Cassazione ha chiarito che il mero giudizio di incongruità o antieconomicità non consente di negare la detrazione. L'ordinanza n. 19212 del 7 luglio 2021 ha affermato che, in condizioni normali, l'Amministrazione non può rideterminare il valore di prestazioni e servizi acquistati dal contribuente ed escludere la detrazione soltanto perché il prezzo è ritenuto antieconomico o difforme dal valore normale.



L'antieconomicità può assumere rilievo esclusivamente quando sia manifesta e macroscopica e quando costituisca un elemento indiziario della non veridicità della fattura. In particolare, il dato economico deve inserirsi in un quadro probatorio idoneo a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, la non verità del prezzo fatturato oppure la mancanza di inerenza della destinazione del bene o servizio all'attività che realizza operazioni soggette a IVA.

Non esiste una soglia percentuale astratta oltre la quale il costo diventi automaticamente "macroscopicamente" antieconomico. La valutazione richiede parametri oggettivi, comparativi e coerenti con il mercato di riferimento, oltre all'esame delle circostanze specifiche dell'operazione: urgenza della prestazione, specializzazione del fornitore, condizioni contrattuali, qualità del servizio, rischio assunto, area geografica, durata del rapporto e possibili utilità indirette per l'impresa.

La norma di comportamento AIDC n. 205, con riferimento ai servizi infragruppo resi da soggetti non residenti, muove dalla medesima premessa: l'incongruenza della spesa o il comportamento antieconomico dell'impresa residente non bastano a negare la detrazione dell'IVA assolta mediante reverse charge. L'impresa è chiamata a provare esistenza, natura e documentazione dei servizi, nonché il nesso con le operazioni economiche che danno diritto alla detrazione; l'indetraibilità richiede invece la prova di una macroscopica sproporzione sintomatica dell'estraneità della spesa o la contestazione di un abuso del diritto.

LA CASSAZIONE N. 19140/2026

La sentenza n. 19140 dell'11 giugno 2026 merita attenzione, ma va utilizzata con precisione. La pronuncia riguarda la deducibilità degli interessi passivi ai fini del reddito d'impresa e affronta il rapporto tra inerenza, congruità e antieconomicità nel contesto delle imposte dirette.

La Corte ha ribadito che l'antieconomicità non coincide con la non inerenza e non può risolversi in un sindacato dell'Amministrazione sulle scelte imprenditoriali. Tuttavia, tale principio non consente di affermare che la sentenza abbia direttamente risolto una controversia sul diritto alla detrazione IVA: l'articolo deve mantenere distinta la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla Direttiva 2006/112/CE e dall'art. 19 del D.P.R. 633/1972, da quella della deducibilità ai fini delle imposte dirette.

Il richiamo alla sentenza può quindi essere mantenuto quale conferma generale della necessità di un accertamento fondato su dati oggettivi e comparativi, ma non come precedente immediatamente sovrapponibile alle contestazioni IVA. Per queste ultime, il riferimento centrale resta l'ordinanza Cass. n. 19212/2021, oltre ai consolidati principi della Corte di giustizia in materia di neutralità dell'imposta e limiti alla rettifica del corrispettivo.

DOCUMENTAZIONE DIFENSIVA

In presenza di una contestazione fondata sull'antieconomicità, la prima verifica consiste nell'individuare l'esatto fatto contestato dall'ufficio. Non è sufficiente che l'atto utilizzi formule generiche sulla non congruità del costo: occorre comprendere se l'Amministrazione stia sostenendo l'inesistenza dell'operazione, la non veridicità del corrispettivo, il difetto di destinazione all'attività economica, l'afferenza a operazioni senza diritto a detrazione oppure un'ipotesi di abuso o frode.

La difesa dovrebbe essere costruita raccogliendo una documentazione coerente con la specifica contestazione, senza sovrapporre automaticamente il tema della congruità a quello dell'inerenza IVA.

- ◆ Contratti, ordini, preventivi, corrispondenza commerciale e documentazione della fase negoziale.
- ◆ Fatture, documenti di trasporto, rapporti di intervento, stati di avanzamento, deliverable, report e prove dell'effettiva esecuzione della prestazione.
- ◆ Documenti che dimostrino l'utilità economica dell'acquisto per l'attività esercitata, anche se l'operazione non ha prodotto un ritorno reddituale immediato.
- ◆ Elementi comparativi sul prezzo, se disponibili e pertinenti, tenendo conto delle peculiarità qualitative, temporali e contrattuali della prestazione.



- ♦ Per i costi generali, evidenza del collegamento con l'attività economica complessivamente esercitata e con le operazioni attive che attribuiscono il diritto alla detrazione.
- ♦ Per i rapporti infragruppo, accordi di service, criteri di riparto, rendicontazioni, evidenze delle attività rese e documentazione sulla concreta fruizione dei servizi.

PROFILI CONCLUSIVI

Il prezzo ritenuto eccessivo non costituisce un autonomo requisito negativo della detrazione IVA. La detrazione non può essere disconosciuta in base a una valutazione meramente discrezionale della convenienza dell'operazione o mediante la sostituzione del prezzo contrattuale con un valore normale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa unionale e interna.

Quando l'Amministrazione invoca l'antieconomicità, deve fornire elementi concreti e verificabili che consentano di collegare la sproporzione del costo a un fatto fiscalmente rilevante: fittizietà dell'operazione, non veridicità del prezzo, estraneità del costo all'attività imponibile, abuso o frode. Il contribuente, dal canto suo, deve poter dimostrare realtà, natura e destinazione economica dell'acquisto, predisponendo una prova documentale proporzionata alla natura e alla rilevanza dell'operazione.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (07/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO 4